

**Ordinanza
sulla maturità professionale federale
(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)**

Modifica del ...

Avamprogetto marzo 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 giugno 2009¹ sulla maturità professionale è modificata come segue:

Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti

¹ La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.

² Per i candidati che sostengono un esame per l'ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l'esame finale nella materia corrispondente.

³ Il risultato dell'esame di lingue straniere viene convertito nella nota d'esame conformemente all'articolo 24 capoverso 1.

⁴ Se l'esame di lingue straniere è stato sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale, l'esame sostituisce l'esame finale solo se:

- a. il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito;
- b. l'esame è stato sostenuto non più di tre anni prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale; e
- c. quando si è svolto l'esame il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Johann N.
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione:
Walter Turnherr

¹ RS 412.103.1

RS

←
Formatiert: Abstand /4pt